



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-689/18, 7 marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:185	XT contro Elliniko Dimosio	VI	Rinvio pregiudiziale	EL	Non ultima istanza - Διοικητικό Πρωτοδικείο Patron	-	Ordinanza	Divieto di imposizioni discriminatorie	Tassa sui beni di lusso - Autoveicoli - Esenzione dalla tassa in funzione della data di prima messa in circolazione nello Stato membro di tassazione - Non considerazione della data di prima messa in circolazione in un altro Stato membro
<b>Classificazione</b>									
- Diritto primario - Imposte indirette									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se la disposizione dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 4111/2013, come in vigore durante l'esercizio finanziario 2013 (anno 2012), ai sensi della quale sono esentati dalla tassa sui beni di lusso i proprietari o possessori di autovetture a uso privato (con cilindrata pari o superiore a 1 929 centimetri cubici) più vecchie di dieci anni a far data dall'anno in cui sono state messe per la prima volta in circolazione in Grecia, e non dall'anno della loro eventuale precedente (prima) messa in circolazione in un altro Stato membro dell'Unione europea, costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale tra gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale sono esentati dalla tassa sui beni di lusso i proprietari o possessori di autovetture a uso privato di grossa cilindrata più vecchie di dieci anni a far data dall'anno in cui sono state messe per la prima volta in circolazione in tale Stato membro, senza che sia tenuto conto di un'eventuale precedente messa in circolazione in un altro Stato membro.									
<b>Nota redazionale</b>									
La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia nel caso in epigrafe concerne la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'articolo 44 della legge greca 4111/2013, applicabile a partire dall'esercizio 2013 al reddito dell'esercizio 2012, avente ad oggetto l'imposta sui beni di lusso relativa alla proprietà o al possesso di un veicolo privato di grande cilindrata utilizzato a fini privati. L'importo dell'imposta è determinato in base alla cilindrata del veicolo e alla sua età, quest'ultima calcolata a partire dalla data della prima messa in circolazione in Grecia: i veicoli con più di 10 anni di età, se calcolati in questo modo, sono esenti dall'imposta. La questione trae origine dal ricorso presentato da un contribuente greco avverso l'avviso di accertamento con cui era stata addebitata l'imposta sui beni di lusso, per un autoveicolo privato con motore di grande cilindrata importato dalla Germania e messo in circolazione per la prima volta in Grecia nel corso del 2004. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente nella causa principale sostiene che l'età del veicolo avrebbe dovuto essere calcolata sulla base dell'anno in cui è stato messo in circolazione per la prima volta in Germania, vale a dire il 2002, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto essere esentato dall'imposta sui beni di lusso per l'esercizio 2013. Egli sostiene che l'articolo 44 della legge 4111/2013 è in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio del divieto di imposte di effetto equivalente e di tassazione interna discriminatoria, in quanto tale articolo prevede che solo i veicoli che hanno più di 10 anni dalla data della prima messa in circolazione in Grecia sono esenti dall'imposta, senza tener conto di eventuali precedenti messe in circolazione in altri Stati membri. Inoltre, la fondatezza della sua argomentazione sarebbe stata indirettamente riconosciuta dal legislatore nazionale, il quale ha successivamente stabilito che dal 2014 l'età del veicolo sarà calcolata a partire dalla data di prima messa in circolazione in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il Tribunale amministrativo di primo grado di Patrasso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia chiedendo, in sostanza, se la normativa in questione sia compatibile con gli artt. 28-30 TFUE o l'art. 110 TFUE. Secondo la Corte, l'imposta sui beni di lusso di cui trattasi non è applicabile agli autoveicoli a causa del passaggio di una frontiera, ma risulta da un regime generale di tassazione interna che copre sistematicamente gli autoveicoli, indipendentemente dalla loro origine o destinazione, secondo gli stessi criteri oggettivi. Pertanto non può essere qualificata come imposta di effetto equivalente, ma deve essere valutata alla luce dell'art. 110 TFUE, il cui scopo è garantire la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, eliminando qualsiasi forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di imposte interne che discriminano i prodotti provenienti da altri Stati membri. A tal fine, la Corte ricorda che, in base alla giurisprudenza consolidata relativa all'articolo 110, primo comma, un sistema di tassazione può essere considerato compatibile con l'articolo 110 del TFUE solo se si stabilisce che esso è concepito in modo tale da escludere, in ogni caso, che i prodotti importati siano tassati più pesantemente dei prodotti nazionali e, quindi, che non abbia in ogni caso effetti discriminatori. I veicoli a motore presenti sul mercato di uno Stato membro sono prodotti nazionali di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 110 del TFUE. Quando tali prodotti sono immessi sul mercato dei veicoli usati di tale Stato membro, devono essere considerati prodotti simili ai veicoli usati importati dello stesso tipo, caratteristiche e usura. Ne consegue che l'articolo 110 del TFUE obbliga ogni Stato membro a scegliere e ad adeguare le tasse imposte sui veicoli a motore in modo che non abbiano l'effetto di favorire la vendita di veicoli usati nazionali e quindi di scoraggiare l'importazione di veicoli usati simili (sentenze del 7 aprile 2011, Tatu, C-402/09, UE: C:2011:219, paragrafo 56, e del 7 luglio 2011, Nisipeanu, C-263/10, non pubblicato, EU:C:2011:466, paragrafo 25, e Ordinanza 17 aprile 2018, dos Santos, C-640/17, EU:C:2018:275, paragrafo 17). Per quanto riguarda l'esercizio 2013, i veicoli sono esenti dall'imposta nel caso in cui siano stati messi in circolazione per la prima volta in Grecia prima del 1° gennaio 2003, mentre veicoli analoghi messi in circolazione in un altro Stato membro prima di tale data sono soggetti a tale imposta se sono stati messi in circolazione per la prima volta in Grecia dopo tale data. Di conseguenza, la Corte statuisce che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale impone ai veicoli usati importati da altri Stati membri un'imposta sistematicamente più pesante di quella applicata ai veicoli nazionali analoghi, in quanto non tiene conto della data in cui i veicoli importati negli altri Stati membri sono stati messi in circolazione per la prima volta. Ha quindi l'effetto di promuovere la vendita di veicoli usati domestici e quindi scoraggia l'importazione di veicoli usati simili (cfr., per analogia, Ordinanza del 17 aprile 2018, dos Santos, C-640/17, EU:C:2018:275, paragrafo 21).									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									